



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E CONVIVENZA CIVILE

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2014	Approvazione del regolamento comunale
Consiglio Comunale n. 12/16248 del 26/02/2018	Modifica regolamento

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 7 del codice della strada

Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

TITOLO III – QUIETE PUBBLICA

Art. 8 – Suono delle campane

Art. 9 – Rumori nelle case

Art. 10 – Orario per attività rumorose

Art. 11 – Lavori nelle abitazioni

Art. 12 – Rumori fastidiosi

TITOLO IV - DIVIETI

Art. 13 - Operazioni vietate in luoghi pubblici

Art. 14 - Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 15 - Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano

Art. 16 - Rami e siepi

Art. 17 - Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 18 - Atti contro il decoro e la decenza

Art. 19 - Carovane

Art. 20 - Vasche e fontane

Art. 21 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

Art. 22 - Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

Art. 23 - Erogatori acqua da tavola

Art. 24 - Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

Art. 25 - Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Art. 26 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

TITOLO V - INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 27 - Lavori Artigianali

Art. 28 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art. 29 - Manutenzione di aree di pubblico transito

TITOLO VI – SICUREZZA URBANA E MISURE PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITA'

Art. 30 - Divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro

Art. 31 - Prevenzione dei fenomeni che possono favorire l'insorgenza di fenomeni criminosi

Art. 32 - Accattonaggio

Art. 33 - Consumo di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche

Art. 34 - Misure a tutela del decoro urbano

TITOLO VII - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 35 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 36 - Distribuzioni foglietti

Art. 37 - Materiale maleodorante

Art. 38 - Emissioni ed esalazioni

Art. 39 - Contenimento dei gas di scarico dei veicoli a motore

Art. 40 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Art. 41 - Rifiuti

+TITOLO VIII – ARTE DI STRADA

Art. 42 - Artisti di strada

Art. 43 - Esercizio arte di strada

Art. 44 - Aree consentite per l'esercizio dell'attività

Art. 45 - Orario e durata delle attività

Art. 46 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 47 - Norme di esercizio

Art. 48 - Divieti

Art. 49 - Deroghe e disposizioni particolari

TITOLO IX – MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 50 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 51 - Minori in difficoltà

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 52 - Sanzioni

Art. 53 - Conseguenze pregiudizievoli

Art. 54 - Abrogazione delle norme preesistenti

Art. 55 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La corretta convivenza civile e la tutela del patrimonio comunale sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia alle norme speciali e con le finalità dello Statuto.
2. Il presente regolamento contribuisce alla tutela dell'integrità e alla più ampia fruibilità del pubblico demanio comunale, attende al pacifico svolgimento della vita della comunità, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della convivenza civile e tutelando la qualità della vita e dell'ambiente attraverso la disciplina delle attività e dei comportamenti dei cittadini.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Locale

1. Le funzioni amministrative di Polizia Locale di cui all'art. 117 della Costituzione, concernono le attività di Polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'autorità dello Stato o di altri enti territoriali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e del D.Lgs. Nr. 112/98.

Art. 3- Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente Regolamento

1. All'attività di Polizia Locale sovrintende il Sindaco in qualità di autorità di Polizia Locale o l'assessore da lui delegato.
2. I controlli in materia sono svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive competenze secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/81, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) del Comune di Cremona ed alle Guardie Zoofile limitatamente alle competenze attribuite dalla Legge in materia ambientale.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento si intendono attribuiti:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo per il destinatario del provvedimento di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;

- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.
2. Le relative richieste devono essere indirizzate all'Autorità Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni nonché quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo e delle norme che disciplinano ciascuna materia.
4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.
6. Le occupazioni occasionali di suolo pubblico sino a giorni 6 (sei) sono accordate direttamente, ovvero dietro semplice richiesta verbale degli interessati, dal personale preposto dell'Ufficio Plateatico o da altri Uffici Comunali che ne abbiano titolarità, sempre che non comportino l'emissione di specifici ulteriori provvedimenti da parte di altri uffici.
7. Per ragioni di comprovata urgenza ed eccezionalità, nell'eventualità della chiusura dei competenti uffici comunali, la Polizia Locale è titolata al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 7 del codice della strada

1. Tutte le autorizzazioni ed altri atti di assenso, qualora l'esposizione non comporti il deterioramento dell'atto per agenti atmosferici o altro, dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. È fatto obbligo esporre i contrassegni autorizzativi alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti in modo completo garantendo la totale leggibilità del lato da esporre.
3. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. Per la mancata esposizione dell'autorizzazione alla sosta ed alla circolazione in deroga ai divieti, nonché per la violazione delle restanti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 75,00 €.
5. In caso di mancata o tardiva comunicazione dell'accesso attraverso i varchi elettronici alle Zone a Traffico Limitato/Aree Pedonali, in presenza del diritto di transito (come a titolo di esempio: persona e con limitata capacità motoria titolare di speciale contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, taxi, residente con autorizzazione scaduta, etc) per l'accoglimento delle istanze di annullamento in autotutela dei verbali emessi è prevista la corresponsione delle

spese di accertamento e notificazione che il comune ha sostenuto per ogni verbale di contestazione.

Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria, e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al titolo IX del presente Regolamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

a) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;

b) sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità.

b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

c) con esclusivo riferimento ai permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, qualora vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa per il rilascio; in questi casi al titolare o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire l'atto autorizzativo al competente ufficio comunale nel termine di 15 giorni dall'intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia.

3. Ad esclusione dei permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, i titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato nel titolo stesso .

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino da €. 25,00 a € 150,00.

TITOLO III - QUIETE PUBBLICA

Art. 8 - Suono delle campane

1. Per il suono delle campane deve essere fatta un fondamentale distinzione tra l'uso delle campane per ragioni di culto e tutti gli altri usi.

2. L'uso delle campane legato al culto (chiamata a raccolta dei fedeli per la messa) è autorizzato dall'art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18/2/84 (G.U. n. 85 del 1074/85). La norma garantisce che la Chiesa Cattolica possa raggiungere sul territorio italiano i suoi fedeli con qualsiasi mezzo (esercizio pubblico di culto), tra cui rientra l'uso delle campane. La legge regionale n. 13/2001 recepisce queste disposizioni affermando all'art. 2 punto m) che: "sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulati, patti, accordi o intese con lo stato".

3. L'uso delle campane per altre ragioni, non connesse al culto: battito delle ore, scampanii e carillon ecc, deve invece adeguarsi ai limiti previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95. Tuttavia in questo caso non può essere applicato il limite d'immissione differenziale, in quanto applicabile solo ad attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Pertanto l'unico limite che deve essere rispettato è il limite d'emissione, da verificarsi in esterno, sempre che il Comune abbia proceduto alla classificazione acustica del proprio territorio.

4. L'uso delle campane per la chiamata all'esercizio del culto non è soggetto a limitazione tuttavia, al di fuori della chiamata a raccolta dei fedeli per lo svolgimento delle messe nonché per il battito delle ore, l'uso delle campane dovrà essere escluso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e regolato in modo tale da non disturbare la quiete pubblica.

5. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

Art. 9 - Rumori nelle case

1. È vietato, nelle case, produrre rumori incomodi per il vicinato anche attraverso l'uso di apparecchiature, strumenti musicali e simili, strepiti di animali, specialmente dalle ore 23.00 alle ore 08.00.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

3. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €

Art. 10 - Orario per attività "rumorose"

1. Nell'ambito dei limiti massimi di emissione e immissione previsti dalla normativa speciale, l'esercizio di arti e attività che producano rumori incomodi per le persone è consentito nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 08.00 alle ore 19,30.

2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi a richiesta degli esercenti, nel rispetto delle esigenze di quiete pubblica della zona ma non potrà essere consentito oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 06.00 alle ore 21.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

- dalle ore 07.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora solare.

3. Sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare concessioni in deroga agli orari.

4. Alle aziende ed agli stabilimenti che per esigenze produttive, operano in orari notturni, è consentito utilizzare in tali orari i propri macchinari a condizione che siano rispettati i limiti di rumorosità espressamente stabiliti per la zona in cui sono ubicati.

5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale in deroga ai limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla Legge quadro in materia n. 447 del 26.10.95 e successive integrazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità; le violazioni alle norme del presente comma saranno sanzionate ai sensi della Legge 447 del 26.10.95.

6. L'utilizzo di strutture ed attrezzature costituenti le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande, anche se autorizzate in forma permanente, non è consentito oltre l'orario di chiusura del pubblico esercizio.

7. Salvo speciali autorizzazioni rilasciate dal Settore Ecologia del Comune di Cremona sulla base di motivate richieste. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate alle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale;

- dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo dell'ora solare,

ad eccezione dei mezzi di servizio di nettezza urbana, nei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

8. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 450,00

Art. 11 - Lavori nelle abitazioni

1. I lavori edilizi o l'installazione di impianti nelle civili abitazioni che determinino rumori incomodi per il vicinato, sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 12 - Rumori fastidiosi

1. Nei luoghi pubblici, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo alle persone.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

3. Per la violazione delle norme dalle ore 23:00 alle ore 08:00 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

TITOLO IV – DIVIETI

Art. 13 - Operazioni vietate in luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

a) collocare addobbi, festoni, ovvero alterare o occupare anche occasionalmente con qualsiasi oggetto comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, anche per quanto riguarda gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, senza apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale;

b) la collocazione di luminarie e di elementi decorativi ispirati alle festività e prive di qualsiasi elemento pubblicitario, non è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune, bensì a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 15 giorni prima del precedersi dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il nulla osta dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Per gli allestimenti, possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. Fatta salva l'applicazione delle norme previste dal vigente Codice della Strada, è vietato utilizzare per supporti, i pali della segnaletica stradale. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo se sovrastano la parte della strada destinata al transito dei veicoli e, metri 3 se invece sovrastano la parte della strada destinata al transito dei pedoni e dei velocipedisti. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori di installazione delle luminarie ed elementi decorativi è tenuto a fornire all'atto della presentazione della comunicazione di cui al primo periodo, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici che attesti la rispondenza delle opere alle norme di sicurezza CEI. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Le spese per la collocazione, il

funzionamento, la rimozione nonché per interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti di cui al primo paragrafo.

c) stendere biancheria e panni lungo le pubbliche vie, piazze e viali della città, scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili, sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico transito;

d) tenere esposti su terrazzi, poggioli, nicchie, finestre o in altre parti esterne di case, edifici, e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico oggetti vari, quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta;

e) utilizzare dispositivi o innaffiare fiori e piante o eseguire qualsiasi altra attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via anche se derivanti dal deterioramento di pluviali e gronde;

f) compiere operazioni di pulizia di anditi, vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti negozi, esercizi e abitazioni quando ciò crea pericolo e intralcio ai passanti;

g) lavare veicoli.

h) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.

i) praticare attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando pericolo o incomodo per le persone.

j) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, nonché sedersi sotto i portici, sui rilievi monumentali, luoghi di culto e scalinate di pertinenza recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

l) fatto salvo quanto previsto dalla legge penale è vietato far esplodere giochi pirici di libera vendita sul territorio comunale specialmente nelle ore notturne.

2. Per le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

3. Per le restanti violazioni delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 fino ad € 150,00.

Art. 14 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, serrande degli infissi e delle tende esterne, gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture cornicioni, rivestimenti ecc, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

2. I proprietari, i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere i dispositivi per la raccolta delle acque piovane (gronde, canali,ecc) assicurando che le acque provenienti dai tetti siano regolarmente coinvolgate nelle fognature. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

4. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 15 - Decoro del patrimonio pubblico e privato e degli elementi di arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sugli elementi di arredo urbano, è vietato:

a) Apporre, disegnare, incidere, tingere, scritti, segni e figure.

b) Modificare, imbrattare o apporre vernici sulle targhe con la denominazione delle vie o dei numeri civici dei fabbricati .

c) Spostare gli elementi di arredo urbano (ad es. panchine, rastelliere, cassonetti ecc) dalla loro collocazione.

d) Collocare sui pali della pubblica illuminazione, delle paline semaforiche, alberi o elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti ecc. contenenti messaggi di qualunque genere salvi i casi di autorizzazione temporanea secondo le vigenti norme di Legge.

2. Sugli edifici privati, e sui muri esterni delle private abitazioni, in mancanza dell'autorizzazione del proprietario, è vietato apporre, disegnare scritti, segni, figure colorare, tingere.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, fatta salva l'applicazione della Legge Penale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500,00 €.

Art. 16 - Rami e siepi

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice della strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica dalle proprietà private, devono essere potati a cura dei proprietari o dei conduttori, ogni qual volta si determini una situazione di pericolo o intralcio per le persone.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami ad un'altezza non inferiore a metri 3 al di sopra del marciapiede e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata a condizione che, i rami ed il fogliame non costituiscano nocumento per l'illuminazione pubblica.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 17 - Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate, inferiate o muri di recinzione, di apporre segnalazioni allo scopo di evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire all'esterno, anche in area privata, attività di verniciatura a spruzzo, di verniciatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione dei materiali nell'ambiente circostante.

3. Per le violazioni delle norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 75,00.

Per la violazione delle rimanenti norme del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 18- Atti contro il decoro e la decenza

1. Nei luoghi pubblici, ad esclusione di quelli appositamente destinati, è vietato compiere atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza nonché soddisfare le naturali esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

2. Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti.

3. È vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico in costumi indecorosi.

4. La violazione delle norme di cui al comma 1 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 fino a 495 €

5. Per la violazione delle rimanenti norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 200,00 €.

Art. 19- Carovane

1. È vietato il transito di carovane per le vie del centro città.
2. Esse dovranno percorrere le via periferiche.
3. Le soste delle stesse potranno essere consentite solo negli spazi stabiliti dall’Autorità Comunale.
4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 200,00 €

Art. 20- Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
2. È altresì vietato bagnarsi nelle fontane e vasche pubbliche.
3. È vietato avvalersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti.
4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

Art. 21 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia di danneggiamento, è proibito manomettere, alterare, rimuovere, affissioni, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, e qualsiasi altro elemento di arredo urbano che deve essere sempre utilizzato correttamente.
2. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.
3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall’Autorità Comunale alla eliminazione dei deturpamenti di cui ai commi precedenti, tale operazione potrà venire eseguita d’ufficio senza obbligo di preavviso, con rivalsa nei confronti del proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti dei proprietari.
5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, l’intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.
6. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 22 - Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

1. Nel giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è fatto divieto di:
 - a) circolare e sostare nella parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate speciali deroghe ai velocipedi;
 - b) camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;
 - c) cogliere fiori o staccare rami di piante o arbusti;
 - d) introdurre veicoli di qualsiasi genere sugli spazi erbosi.
2. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia, nei giardini, parchi pubblici ed aiuole, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano, guastare o smuovere gli avvisi scritti, paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi, nonché danneggiare i pavimenti;
- b) trattarsi all'interno dopo l'orario di chiusura:
- c) sedersi sugli schienali delle panchine, dormirvi o appoggiare i piedi sul piano delle stesse,
- d) effettuare, al di fuori degli spazi appositamente preposti, giochi che possano creare molestie alle persone,
- e) accendere fuochi anche per la cottura di cibi con barbecue e simili. Il divieto è sempre previsto nelle aree boscate e nei giardini storici. In tutte le rimanenti aree verdi, e nei parchi e nei giardini cittadini i fuochi sono consentiti unicamente nelle aree appositamente attrezzate nonché, nell'ambito di manifestazioni o gruppi organizzati, dopo aver conseguito l'autorizzazione da parte del competente ufficio del Comune di Cremona.
3. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) commessa con del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00.
4. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) commesse con ciclomotori e motocicli del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.
5. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. a) e d) articolo commesse con velocipedi del presente, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € fino a 75,00 euro
6. Per la violazione delle norme di cui al comma 1° lett. b e c e comma 2° lett. a, b, c, d ed e del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € fino a 300,00.

Art. 23 - Erogatori acqua da tavola

1. Il prelievo di acqua da tavola alle fonti cittadine dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- a) caso di utenti in attesa, l'approvvigionamento individuale, sarà consentito per un numero massimo di 3 (tre) minuti (tempo per il riempimento di 6 bottiglie da un litro).
- b) è vietato utilizzare l'acqua per il lavaggio delle bottiglie.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 90,00 €.

Art. 24 - Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dall'art. 22 del presente regolamento, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura che non abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 25 - Decoro della pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

1. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico.
2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 26 – Conduzione e custodia dei cani e di altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di Leggi dello Stato e della Regione Lombardia in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché nei luoghi condominiali, ad esclusione delle aree per cani appositamente attrezzate, i cani devono essere condotti da persona capace di custodirli e con l'utilizzo di guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche la apposita museruola nel caso di animali di indole aggressiva. Si considerano privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.

2. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento:

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate o segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico quali a titolo di esempio: cortili chiusi, orti, giardini ecc. devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali Il proprietario o detentore di cani deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi, danno spavento per le persone. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

6. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:

a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusi e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;

b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo le feci dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente. E' inoltre auspicabile l'uso di acqua per diluire l'urina ;

7. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 6 lettera b) primo periodo del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 495.

7. Per la violazione delle altre disposizioni presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

TITOLO V INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 27 - Lavori Artigianali

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge su suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.

2. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 28 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla delibera della giunta comunale prot. N°114 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la programmazione degli eventi su suolo pubblico" relativa alla programmazione degli eventi che comportino occupazione di suolo pubblico, per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento, implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 30 giorni prima.

3. Esclusivamente per manifestazioni connesse ad eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Art. 29 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento a griglie o a telai, di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque soggetto ad uso pubblico, deve essere prontamente segnalato dal proprietario il quale deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità di persone ed animali; il proprietario deve altresì provvedere alla riparazione del guasto a proprie spese e segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

TITOLO VI - SICUREZZA URBANA E MISURE PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITA'

Art. 30 Pubblici esercizi.

1. All'interno dei pubblici esercizi di p.za Pace, p.za Stradivari, p.za del Comune e S. Antonio M.Z., via Baldesio, l.go B. Boccaccino e via Dei Gonfalonieri, e negli spazi pertinenziali esterni, a partire dalle ore 23,00 e fino all'orario di chiusura, la somministrazione di bevande deve essere effettuata senza consegnare al cliente bottiglie o lattine.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell'ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica.

3. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari dei pubblici esercizi di cui al comma 1, sono inoltre tenuti a:

- provvedere, con riferimento anche all'art. 21 del regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi,

evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;

- prevenire nelle ore serali e notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze di polizia;

- garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e indicarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente

individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenti;

- assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

4. Per la violazione delle norme previste dal comma 3° del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

5. Per la violazione delle norme previste dal comma 1° del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495 €.

Art. 31 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

2. In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di contattare soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento e modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività, al fine di concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione e dirigersi verso i luoghi di consumazione costituisce palese conferma dell'avvenuta violazione.

3. Sulle strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

4. Dal divieto di cui al punto precedente sono esclusi, per ragione di servizio, gli operatori socio-sanitari, i volontari di associazioni che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

5. Per la violazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495,00 €

6. Con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori è vietato assumere, recando turbamento, spavento o molestia ad altri cittadini, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

7. Per la violazione di cui al comma 6 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495,00 €.

Art. 32 – Accattonaggio

1. E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedonale, o veicolare, importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi. Sulle aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio quali: zone prospicienti gli edifici di culto, gli ospedali, le case di ricovero, le sedi delle istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza, la stazione ferroviaria, la stazione dei mezzi di trasporto pubblici di linea e non di linea, i cimiteri, i parchi, i parcheggi, le aree mercatali ed i musei, è vietato porre in essere forme di accattonaggio con qualunque modalità.
2. Per le violazioni delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Art. 33 - Consumo di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche

1. Nei parchi e giardini elencati nel comma 2 e 3 del presente articolo, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, è vietato il consumo e la detenzione in loco finalizzata al consumo di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione.
 - 1.bis Il divieto non si applica in concomitanza di manifestazioni autorizzate dal Comune di Cremona, nonché nelle aree concesse a plateatico per i pubblici esercizi, nonché quando il consumo viene svolto nell'ambito dell'attività del pubblico esercizio nelle aree limitrofe allo stesso.
 2. I parchi pubblici soggetti al divieto a cui al comma 1, sono i seguenti:
Giardino Giovanni Paolo II°, Parco del Vecchio Passeggio, Parco Asia, Anello Verde quartiere Zaist, Giardino p.za Patrioti, Giardino p.za Ragazzi del '99, Giardino p.za Capellani Militari Caduti, Giardino via Cavo Coperto, Giardino S.Sebastiano, Giardino Carlo Porta, Giardino Argine Panizza, Giardino p.za Mirabello, Giardino p.za IV Novembre, Giardino via Del Maris, Giardino p.za Castello, Giardino via F.lli D'Italia, Giardino via Brodolini, Giardino p.za Caccia, Giardino piazza Prato Albero della Libertà, Giardino l.go Aeronautica, giardini p.za Lodi, giardino p.za Giovanni XXIII, Giardinetto via Scenico, Parco Sartori, Parco giardino Caduti di Nassirya.
3. Il consumo e la detenzione finalizzata al consumo dalle ore 22,00 alle ore 06,00, sono inoltre vietate nel parcheggio ex foro boario, parcheggio ex-tramvie, parcheggio coop via Vecchia, parcheggio stadio Zini, parcheggio Cà de Somenzi, parcheggio S.Tecla, parcheggio p.za Zelioli Lanzini.
4. E' vietata la vendita e la somministrazione di alcolici in occasione delle partita di calcio presso lo Stadio G. Zini secondo le modalità previste da specifiche ordinanze sindacali.
5. Per la violazione delle norme di cui ai precedenti commi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 495,00.

Art. 34 – Misure a tutela del decoro urbano

1. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza", ai fini dell'applicazione delle misure a salvaguardia della libera accessibilità e della fruizione da parte dei cittadini, vengono individuate le seguenti aree del territorio comunale:
 - Tutti parchi ed i giardini storici del territorio comunale
 - Complesso monumentale del Duomo - Piazza del Comune, p.za S.A.M. Zaccaria, l.go B.Boccaccino, via G. Baldesio
 - Complesso monumentale del Palazzo Comunale - P.za Stradivari, via Lombardini Piazza della Pace e via Dei Gonfalonieri, cortile Federico II°
 - Complesso monumentale Palazzo Cittanova e Chiesa S.Agata - c.so Garibaldi

- Museo del Violino e San Vitale - Piazza Marconi, Piazza Sant'Angelo
- Museo civico - via Ugolani Dati
- Scuole, plessi scolastici e sedi universitarie (entro cento metri dagli ingressi)

2 . Nelle aree di cui al comma 1, le condotte che attengono alla violazione dei divieti di stazionamento ed occupazione e che hanno l'effetto di recare impedimento alla libera e piena accessibilità e fruizione delle aree sottoposte a particolare tutela del decoro, sono individuate nel successivo comma 3.

3 . Le condotte vietate, previste dal presente regolamento e per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 nonché il correlato ordine di allontanamento ai sensi dell'art 9 comma 1 del D.L. 20-02-17 n. 14 coordinato con la legge di conversione 18-04-2017 n. 48, vengono individuate nel seguente elenco:

- Nei luoghi pubblici, di notte, sono considerati rumori fastidiosi le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo o molestie alle persone.
- Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
- Praticare attività ricreative di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici causando pericolo o pregiudizio alla libera fruizione delle aree alle persone.
- Sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi,
- Dormire all'interno dei parchi e giardini storici
- Consumare e detenere a fine di consumo, sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei luoghi e negli orari indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 33 del presente regolamento.

TITOLO VII - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 35 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. In caso di abbondanti nevicate che determinino situazione di pericolo o gravissimo disagio cui non si possa far fronte con i normali mezzi a disposizione, l'Autorità Comunale, con apposita ordinanza potrà imporre ai proprietari, agli amministratori di condominio, agli inquilini delle case, agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni ed ai passi carrabili, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio allo scopo di evitare pericoli per la sicurezza delle persone e disagi alla circolazione.

3. In caso di abbondanti, nevicate l'autorità Comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e dai marciapiedi prospicienti la proprietà privata; la neve rimossa dovrà essere collocata al bordo della carreggiata in modo tale da non intralciare la circolazione.

4. E vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio provenienti da luoghi privati o spargere acqua quando questa possa gelare creando pericolo per la circolazione.

5. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

Art. 36 - Distribuzioni opuscoli pubblicitari

1. È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti con modalità tali che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le norme specifiche in materia. Sono vietate la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta attraverso la collocazione di foglietti od opuscoli pubblicitari sopra i veicoli (tergicristalli, maniglie di apertura delle portiere ecc).

2. Per la violazione delle norme di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495 €. Il soggetto che produce, o vende, o fornisce i prodotti oggetto della pubblicità è responsabile in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 37 - Materiale maleodorante

1. Dovranno essere vietate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.

2. Ad eccezione delle ramaglie derivanti da lavorazioni all'interno di fondi agricoli, è vietato bruciare sterpi, rifiuti o altro materiale e sono altresì vietate le accensioni di fuochi domestici (es. barbecue) quando creino danno o molestia per le persone.

3. Le operazioni di concimazione con letame e reflui zootecnici in orti, giardini, e fondi agricoli situati a meno di 100 metri dalle abitazioni private, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo di 24 ore dalla posa del concime.

4. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 150,00 €.

Art. 38 - Emissioni ed esalazioni

1. È fatto obbligo agli esercenti di attività produttive ad inquinamento atmosferico poco significativo identificate dal 25/07/1981 di comunicare al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, l'esistenza delle condizioni di poca significatività delle emissioni.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento locale di igiene, è proibito sollevare polvere, accendere fuochi, provocare emissione di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni anche arrecando danno o molestie alle persone.

3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 39 - Contenimento dei gas di scarico dei veicoli a motore

1. Sulle strade e sulle aree pubbliche all'interno del territorio comunale i conducenti dei veicoli a motore devono provvedere a spegnere il motore durante l'arresto del veicolo quando, per cause inerenti la circolazione o di diversa natura, non sia possibile riprendere la marcia con immediatezza.

2. Parimenti i conducenti devono provvedere a spegnere i motori dei veicoli durante la fermata nei casi in cui la stessa non sia eseguita per esigenze di brevissima durata secondo quanto previsto dal codice della strada. Si riporta una elencazione non esaustiva delle situazioni di circolazione in cui i motori dei veicoli devono essere spenti:

- Veicoli fermi al passaggio livello

- Veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea urbana ed extraurbana ai capolinea e nelle zone di interscambio
 - Veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico delle merci
 - Veicoli fermi con il motore acceso per alimentare gli apparati di refrigerazione/riscaldamento dell'abitacolo
 - Veicoli fermi in coda per lavori stradali
 - Veicoli fermi a causa di blocchi stradali per competizioni sportive su strada.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli in servizio di polizia, soccorso, antincendio nonché a veicoli speciali, macchine operatrici quando l'accensione del motore sia funzionale all'esecuzione di particolari lavorazioni a cui veicoli sono adibiti.
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo gli autocarri dotati di attrezzature speciali quando l'accensione del motore sia funzionale all'utilizzo di dette attrezzature.
5. La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

Art. 40 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento.
2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento degli scarichi delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

Art. 41 – Rifiuti

1. L'accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti ai fini del conferimento è riservato alle persone individuate dall'art. 12 comma 1 del regolamento per i servizi di nettezza urbana del Comune di Cremona. Presso tali impianti, è vietata la cernita dei rifiuti ai fini dell'appropriazione di materiali vari. Fatta salva l'applicazione della Legge penale, chiunque effettua la cernita di rifiuti presso l'impianto di stoccaggio di via Carpenella anche ai fini dell'appropriazione di cose, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 495,00.
2. Sulle aree pubbliche è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (attenzione questa norma deve essere coordinata con la norma speciale di all'art. 15 comma 1 lettere f ed f-bis del codice della strada, che prevede sanzioni specifiche per l'abbandono di rifiuti su strade e relative pertinenze). Chiunque, ad eccezione di strade e relative pertinenze, abbandona rifiuti sulle aree pubbliche è punito con la sanzione fino ad € 495 se trattasi di rifiuti ingombranti e da € 50,00 ad € 300,00 se trattasi di rifiuti urbani.
3. È fatto obbligo all'utenza di differenziare i rifiuti domestici, esporre e ritirare i contenitori per la raccolta, secondo le modalità contenute nell'art.24 lettera A del vigente Regolamento per i servizi di nettezza urbana. Per l'inosservanza dell'obbligo di differenziare i rifiuti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 495 €; è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150 per l'inosservanza dei rimanenti obblighi previsti dalla medesima norma.

TITOLO VIII - ARTE DI STRADA

Art. 42 - Artisti di strada

1. Il Comune di Cremona riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, e un fenomeno di sicuro rilievo culturale, che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla valorizzazione e promozione turistica del territorio, all'affermazione del talento e della creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di ogni età un divertimento sano, gradito e di qualità. Per tale motivo, allineandosi con le più importanti Città europee, intende assicurare, negli ambiti di competenza ed anche attraverso il presente regolamento, la massima libertà di espressione agli artisti da strada, avuto anche riguardo al principio sancito dall'art. 33 della Costituzione. Il titolo IX del presente regolamento, nel rispetto del principio generale di cui al precedente comma 2, stabilisce le condizioni e le modalità, da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dallo stesso Comune o da terzi e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate. All'artista di strada non viene comunque richiesto alcun particolare requisito personale, né la dimostrazione di specifiche capacità tecniche o professionali, né il possesso di titoli abilitanti, di qualsiasi tipo.

2. Agli effetti del presente regolamento si intende :

- per "arte di strada" la libera espressione artistica, da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, purchè non esercitata in forma professionale. Vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e piazze pubbliche, da singole persone o da gruppi di artisti, che sia riconducibile, per caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di "mestiere girovago o ambulante" ovvero tutte le attività, con specifica connotazione artistica e culturale, fra quelle già disciplinate dall'art. 121 del T.U.L.P.S., abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311. Tale attività si può esercitare sia su aree e spazi pubblici, che su aree e spazi privati, soggetti al pubblico passaggio. Per sua natura, l'attività è caratterizzata di norma, da esibizioni di breve durata, con soste limitate nel tempo, e frequenti spostamenti di postazione, oppure senza soste, in forma itinerante. In deroga a quanto previsto al comma precedente, è possibile, limitatamente a determinate tipologie, quale quella dei pittori-ritrattisti, usufruire anche di posti fissi, se assegnati dal Comune.

- per "artista di strada" colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e, di norma, itinerante, le attività di cui ai commi precedenti, che sono meglio specificate dal successivo articolo 3, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore;

- per "T.U.L.P.S.", il Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

3. Il presente regolamento si applica alle tradizionali categorie di artisti da strada, che sono principalmente le seguenti, quando l'attività sia esercitata su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio:

- suonatore ambulante
- cantante
- cantastorie
- declamatore di versi
- attore
- giocoliere
- contorsionista

- saltimbanco
- funambolo
- mimo
- mangiafuoco
- madonnaro
- esecutore di murali (graffitaro)
- clown
- ritrattista
- burattinaio
- trampoliere
- statua vivente
- palloncinaio (chi crea figure e pupazzi con palloncini gonfiabili)

L'elencazione di cui al precedente comma ha, comunque, carattere solo esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, il Comune valuterà, di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina, individuando la tipologia con la quale sussista maggiore affinità. Il regolamento si applica anche a chi vende o espone per la vendita le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, purchè ad offerta libera.

4. Il presente regolamento non si applica:

- agli artisti da strada che operano in locali o aree private;
- alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
- alle attività di commercio su area pubblica, disciplinate dal D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
- a chi vende o espone per la vendita su area pubblica le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, quando le opere siano cedute a prezzo fisso;
- alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, e già assoggettate, quindi, alla disciplina di cui all'art. 121 del TULPS, manchino di una specifica connotazione artistica;
- agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
- agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
- a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti.

5. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto "mestiere di ciarlatano". Non sono considerate attività artistiche agli effetti del presente regolamento, e non sono, di norma, consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili). Sono altresì vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, o ad esigenze contingenti.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 43 - Esercizio arte di strada

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree di cui all'articolo seguente, assicurando:

- a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Cremona;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture degli arredi presenti;
- e si svolge:

- senza alcuna forma di pubblicità;
- senza alcuna attività di vendita;
- senza richiesta di pagamento di un biglietto;

come meglio specificato agli articoli che seguono. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, mangiafuoco, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propri del buon padre di famiglia. Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione, e per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune, per le attività esercitate senza particolari mezzi o attrezzature e senza impiego di materiali pericolosi. Il nulla osta è invece richiesto nei casi indicati al comma 3 del presente articolo.

2. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area, anche se stia operando in una zona consentita dal presente regolamento, quando:

- la stessa postazione o altra ad essa vicina sia già occupata da un artista da strada o da altra attività;
- per motivi di pubblico interesse.

3. E' richiesto il preventivo nulla osta del Comune, per le sole tipologie di attività, indicate nella seguente tabella, con le precisazioni in essa indicate:

Tabella 1 Attività soggette a nulla osta

a) Trampoliere	solo se utilizza trampoli di altezza pari o superiore a 1,00 metri
b) Giocoliere	solo se è previsto l'utilizzo di attrezzature incendiate (torce accese)
c) Burattinaio	solo se utilizza strutture (teatrino ecc.), che devono comunque essere di modesta entità, ovvero di ingombro non superiore a mq. 4 (per strutture di entità superiore, si rendono applicabili le disposizioni in materia di pubblici trattenimenti)
d) Esecutore di murali (graffitaro)	
e) Ogni altro artista che, per le sue esibizioni,	

utilizzi fuoco o materiale infiammabile	
--------------------------------------------------------	--

Per le attività di cui ai precedenti punti a), e b) il nulla osta non è necessario, quando non sussistano le condizioni rispettivamente indicate per ciascuna di esse nella suddetta tabella; per l'attività di cui al punto c) il nulla osta non è richiesto quando non si utilizzano strutture. Il nulla osta è valido per i giorni e le località in esso indicate. La richiesta del nulla osta, da presentare in carta semplice, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione, deve indicare il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività, e le eventuali strutture previste. La richiesta può essere spedita a mezzo posta, presentata personalmente, sia all'Ufficio Protocollo che all'ufficio competente al rilascio del nulla osta, o inviata anche a mezzo fax. Il Comune mette a disposizione uno specifico modulo, da compilare in ogni sua parte. Il Comune, ove sussistano i necessari requisiti e presupposti, rilascia, anche in calce allo stesso modulo di richiesta, uno specifico nulla osta, che può essere subordinato all'osservanza di particolari condizioni o limitazioni, per esigenze contingenti. Tenuto conto che l'attività dell'artista di strada è, per sua natura, legata all'improvvisazione e, quindi, difficilmente programmabile, il Comune attuerà le misure organizzative necessarie per assicurare un tempestivo rilascio del nulla osta e la possibilità di ritirarlo anche al di fuori dei normali orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi. L'artista di strada deve tenere sempre con sé il nulla osta ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi di controllo. Copia del nulla osta è comunque sempre trasmessa dall'ufficio concedente al Comando Polizia Municipale. Il nulla osta non può essere negato, se non quando ricorra una o più delle seguenti circostanze:

- a) la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e non risulti possibile sanarla;
- b) per lo stesso giorno e per la stessa ora sia già stato concesso uno spazio ad altro artista di strada dello stesso genere o con attività incompatibile, nel raggio di 50 metri, salvo eventuali deroghe, concesse in occasione di particolari manifestazioni od eventi;
- c) l'area non sia materialmente disponibile, a causa dell'effettuazione di lavori stradali o della presenza di altre occupazioni di suolo pubblico già autorizzate, o di manifestazioni la cui contemporaneità risulti palesemente incompatibile;
- d) l'occupazione richiesta costituisca pericolo o intralcio per la circolazione, o impedisca il libero accesso alle attività commerciali e direzionali della zona.

Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato. Il nulla osta può essere revocato, prima della sua scadenza, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e di eventuali prescrizioni particolari, nonché per accertato abuso o per motivate esigenze di interesse pubblico. I cittadini extracomunitari che intendono esercitare una delle attività soggette a nulla osta devono indicare nella relativa richiesta gli estremi del permesso di soggiorno; negli altri casi, lo devono esibire, a richiesta degli organi di controllo. La domanda di nulla osta si considera accolta, qualora il Comune non comunichi la relativa decisione al richiedente entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione. E' fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art 17, c. 3.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 44- Aree consentite per l'esercizio dell'attività

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, nelle aree del territorio comunale indicate nella seguente tabella, se ed in quanto agibili e disponibili e con le puntualizzazioni precisate nella colonna di destra:

Tabella 2 – Aree consentite

1) aree pedonali urbane	salvo quanto previsto ai punti 4, 6, 7 e 8
2) Via Mercatello, Via Solferino, Via Bordigallo, C.so Campi, Corso Garibaldi (fino alla confluenza con Via Villa Glori)	
3) area fronte Palazzo Cittanova in C.so Garibaldi;	
4) Galleria XXV Aprile	con il consenso della proprietà
5) parchi e giardini pubblici anche al di fuori del centro storico	coerentemente con quanto previsto dai regolamenti per la salvaguardia dei singoli parchi
6) sagrati delle chiese, ad esclusione del Duomo	con il consenso delle competenti autorità religiose
7) P.za del Comune	solo statue viventi (vedi comma 3)
8) nell'ambito di fiere locali (S.Pietro ecc)	se previsto nei relativi regolamenti, e alle condizioni dagli stessi indicate.

2. Nell'ambito del mercato bi-settimanale, che si svolge nei giorni di mercoledì e sabato in P.za Stradivari e vie limitrofe, l'attività è consentita solo negli spazi liberi, al di fuori dei posteggi, in modo da non intralciare il transito e senza pregiudizio per l'attività e la sicurezza del mercato; Il personale di vigilanza addetto al mercato può comunque ordinare l'immediato allontanamento degli artisti quando la loro presenza risulti compromettere il regolare svolgimento del mercato. Nella piazza del Comune è consentita liberamente, ovvero senza preventivo nullaosta, la sola attività di "statua vivente", nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dal presente regolamento e purchè non siano in atto altre occupazioni con essa incompatibili; in tutti gli altri casi, è necessario il nulla osta di cui al precedente articolo 5. Ogni altro esercizio di attività di strada nella piazza del Comune, nonché nel cortile Federico II e sotto i relativi portici, sul sagrato del Duomo e sotto la loggia dei Militi è vietato, salvo le deroghe previste dalle norme del presente titolo. Oltre a quanto sopra, può essere consentita la presenza di artisti di strada nell'ambito delle fiere locali (S. Pietro, ecc.), quale attività collaterale; in tal caso, il numero degli spazi disponibili e le modalità di assegnazione sono stabiliti nel regolamento della singola manifestazione. L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area, e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 500 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.

3. L'esercizio dell'attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare. In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche e private compreso l'accesso agli esercizi commerciali, gli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

4. L'esibizione di cantanti, musicisti ed altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, con le modalità tipiche del "posteggiatore", ed effettuata sia all'interno dei locali che negli spazi esterni di loro pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare e degli stessi clienti, fatto

comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico trattenimento.

5. In coordinamento anche con le disposizioni che precedono, vengono, quindi, stabiliti, per ciascuna tipologia di attività, i vincoli e le condizioni particolari di cui alla seguente tabella, che hanno carattere obbligatorio:

Tabella 3 – Vincoli e condizioni

TIPO DI ATTIVITA'	ESERCIZIO LIBERO (SENZA NULLA OSTA PREVENTIVO) NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2 *	ESERCIZIO CONSENTITO NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2", SOLO CON PREVENTIVO NULLA OSTA DEL COMUNE *
1) SUONATORE AMBULANTE CANTANTE	X X	
2) CANTASTORIE DECLAMATORE DI VERSI ATTORE	X	
3) MADONNARO	X	
4) ESECUTORE DI MURALES (GRAFFITARO)		X
5) GIOCOLIERE SALTIMBANCO CONTORSIONISTA	X Purchè non si utilizzino attrezzi incendiati	X Se si utilizzano attrezzi incendiati
6) FUNAMBOLO		Vedi nota a margine
7) MANGIAFUOCO		X
8) FACHIRO	X Purchè non si utilizzi il fuoco o materiale infiammabile	X Se si utilizzi il fuoco o materiale infiammabile

9) INCANTATORE DI SERPENTI ADDESTRATORE DI ANIMALI	Non ammesso	Non ammesso
10) CLOWN PAGLIACCIO	X	
11) TRAMPOLIERE	X Se si utilizzano trampoli di altezza inferiore a mt. 1,00	X Se si utilizzano trampoli di altezza pari o superiore a mt. 1.00
12) MIMO	X	
13) STATUA VIVENTE	X	
14) BURATTINAIO	X Se non si utilizzano strutture	X Se si utilizzano strutture(ammesse con ingombro massimo di mq. 4)
15) PALLONCINAIO (chi crea figure con palloncini gonfiabili)	X	
16) RITRATTISTA CARICATURISTA		X
18) PITTORE PAESAGGISTA		X
19) ALTRE ATTIVITA'	Vedi nota a margine	Vedi nota a margine

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 45 - Orario e durata delle attività

1. Di norma, l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento è consentito dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 23, in ogni periodo dell'anno. E' fatta salva la facoltà del Comune di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

2. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", potrà esibirsi fino ad un massimo di sessanta minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo

e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni; successivamente, potrà esibirsi in altro luogo.

3. L'artista di strada la cui performance, per la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative, salvo quanto previsto al comma seguente; successivamente potrà esibirsi in altro luogo. In deroga a quanto sopra, la durata della sosta per i soli artisti che effettuano intrattenimenti di genere musicale, è ridotta a 60 minuti. Tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno cento metri.

4. La permanenza del madonnaro e dell'esecutore di murales è consentita fino al completamento della sua opera, salvo esigenze particolari.

5. Di norma, ciascun artista non può esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di cento metri, per non più di cinque volte in un mese; in ogni caso, non può occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi, o con frequenza tale, da costituire una presenza a carattere stabile.

6. Per le attività diverse da quelle sopra specificate, la durata dell'esibizione è indicata nel relativo nulla osta, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo. In deroga a quanto previsto dal presente articolo in ordine ai tempi di permanenza, possono essere concessi, esclusivamente per i pittori-ritrattisti, che eseguono direttamente su area pubblica le proprie opere, posti fissi, da utilizzare stabilmente, per più giorni la settimana. In tali casi, l'orario dell'occupazione può essere protratto fino a tredici ore al giorno.

7. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabile.

Ai fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree:

- a) per i pittori paesaggisti, che dipingono dal vivo, tutti i luoghi del centro storico che intendono raffigurare, compatibilmente con le esigenze della viabilità e del transito pedonale, e per il tempo necessario a terminare l'opera;
- b) per i ritrattisti e caricaturisti, che eseguono su area pubblica il ritratto e/o la caricatura ai passanti, una delle seguenti postazioni:
 - galleria XXV Aprile
 - giardini pubblici di P.za Roma;
 - portici di Via Monteverdi;
 - portici camera di Commercio.

fatto salvo il consenso della proprietà, per le aree private.

La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività di pittore-ritrattista e di tenere nello spazio assegnato gli strumenti e le attrezzature necessarie all'attività medesima, ovvero: un cavalletto di esposizione, un cavalletto di lavoro, una sedia e uno sgabello. In caso di pioggia, può anche essere installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto, di diametro non superiore a m. 1,50 e altezza non superiore a m. 2,20. In caso di una pluralità di richieste, gli spazi di cui al presente articolo sono assegnati mediante procedura di evidenza pubblica. Per la selezione, viene compilata una graduatoria fra gli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri preferenziali, in ordine decrescente:

- maggior numero di presenze nel territorio comunale, con la medesima attività;
- maggiore anzianità di professione, validamente documentabile;
- eventuali titoli accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titolo artistici, riconoscimenti, premi, ecc.)

In caso di parità, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica e, quindi, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'occupazione deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dall'artista, il quale può farsi coadiuvare da familiari o dipendenti e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

8. La concessione è revocata, oltre che negli altri casi previsti dal presente regolamento, anche per assenza ingiustificata, per un arco di tempo di almeno un mese.

9. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 46 - Occupazione di suolo pubblico

1. Le attività di cui al presente titolo non sono soggette al regime del canone per le occupazioni del suolo pubblico, per cui non è dovuto il relativo canone, purchè le stesse non si protraggano oltre il tempo necessario per l'esibizione, di cui al precedente articolo 74. Alle concessioni di cui al precedente articolo 74 comma 7 lettera b), si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. E' consentita l'occupazione temporanea con quanto strettamente occorrente allo spettacolo, a condizione che i portici e i marciapiedi restino liberamente percorribili dai pedoni.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 47 - Norme di esercizio

1. Per l'eventuale impiego di minori, dovranno essere osservate le norme poste a loro tutela.

2. I madonnari e gli altri artisti che utilizzino materiali imbrattanti devono fare uso di tecniche, colori e/o sostanze che non danneggino la pavimentazione stradale oppure ricoprire l'area con idonea protezione.

3. Le attività che comportano impiego di materiali, attrezzi o strutture pericolose come il mangiafuoco, il giocoliere e simili, devono essere esercitate a debita distanza dal pubblico. L'artista che nella sua esibizione utilizzi il fuoco è tenuto, oltre a munirsi del nulla osta di cui al precedente articolo 5, a tenere con sé almeno un estintore a norma. Il Comune potrà concedere l'assistenza, mettendo a disposizione gli estintori di sua proprietà, se ed in quanto disponibili, a quegli artisti di strada che, essendone sprovvisti, ne facciano richiesta all'Ufficio Economato, dietro versamento di specifica cauzione, che sarà restituita, dopo la riconsegna degli stessi.

4. Gli artisti, tranne casi eccezionali, valutabili di volta in volta, non potranno esibirsi, in numero superiore a dieci elementi per gruppo.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 48 - Divieti

1. E' vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Titolo X del D.Lgs 31.3.1998 n. 114.

2. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. E' consentito il passaggio a cappello tra il pubblico. In nessun caso, il compenso può essere preteso, in modo vessatorio.

3. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità.

4. E' vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

5. Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:

- a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);
- b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.)
- c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: il funambolo);
- d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma precedente possono essere consentite, qualora risultino garantite le necessarie condizioni di sicurezza, e siano rispettate tutte le dovute cautele.

6. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti, e di cui lo stesso artista è unico responsabile.

7. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 49 - Deroghe e disposizioni particolari

Il Comune si riserva la facoltà di:

- concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni od altre iniziative, nonché per esigenze e situazioni contingenti, valutate di volta in volta;
- vietare temporaneamente l'arte di strada, nell'intero territorio comunale o in parte di esso, ivi comprese le aree di cui al precedente articolo 6, ovvero di sottoporla a particolari limitazioni e condizioni, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.

TITOLO IX – MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Art. 50 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La polizia Locale attraverso la propria struttura di polizia di prossimità e gli uffici dell'amministrazione comunale, pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, i centri di aggregazione, oratori e le altre agenzie sociali del territorio.

2. Il Comune, attraverso la Polizia Locale e gli altri servizi sociali ed educativi, favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione sociale nei seguenti ambiti:

- mediazione in ambito sociale con particolare riguardo ai contesti urbani di edilizia residenziale pubblica
- mediazione interfamigliare
- interventi rivolti al contesto scolastico per prevenire ed affrontare fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e disagio giovanile in genere

3. Gli addetti della Polizia Locale e degli altri servizi dell'amministrazione, in particolare, possono convocare i soggetti che recano o subiscono disagi e limitazioni di diritti, cercando di comporre le situazioni di disagio verbalizzando a futura memoria le conclusioni degli incontri. L'attività di mediazione può essere condotta soltanto nel caso i fatti non prefigurino ipotesi di reato e nel caso non siano state presentate querele.

4. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto viene definito "Accordo di Ricomposizione" e costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze dei comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie in caso di minori, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Art. 51 - Minori in difficoltà

1. Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente e materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri di accoglienza

2. La Polizia Locale ed i servizi socio educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione degli interventi di protezione.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 52 - Sanzioni

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I° sezioni I° e II° della Legge 24.11.1981 n° 689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche.

Art. 53 - Conseguenze pregiudizievoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

2. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole entro un termine stabilito.

3. L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare.

4. Qualora il trasgressore non ottemperi nei termini previsti a quanto ordinato ai sensi del comma 2, si darà corso all'esecuzione d'ufficio a cura della Polizia Locale con spese a carico dell'interessato.

Art. 54 - Abrogazione delle norme preesistenti

1. Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Locale e Convivenza Civile sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune di Cremona riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Art. 55 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione